Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 25 agosto 1926 — Numero 197

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1709**.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. **1402**.

Elevazione del Regio consolato di prima categoria in Dublino a consolato generale di prima classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2163;

Visto il R. decreto 13 marzo 1924, n. 422;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro consolato di prima categoria in Dublino è elevato a consolato generale di prima classe a decorrere dalla data del presente decreto.

L'assegno annuo da corrispondere al titolare è elevato a L. 24,000 restando fermo in L. 13,000 oro annue l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 97. — COOP

Numero di pubblicazione **1710**.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1926, n. **1407**.

Provvedimenti a favore del comune di Montalcino, danneggiato dal terremoto del 28 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di venire in soccorso della popolazione di Montalcino, in provincia di Siena, danneggiata dal terremoto del 28 marzo 1926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, a sua cura e spesa, entro il limite di L. 30,000, al restauro degli edifici pubblici nel comune di Montalcino, in provincia di Siena, danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926; nonchè alla concessione di sussidi, entro il limite di L. 70,000, a famiglie di povera condizione, danneggiate dal detto terremoto nel Comune medesimo.

All'accertamento delle condizioni di povertà delle famiglie danneggiate ed alla concessione dei sussidi, provvederà, a suo giudizio insindacabile, il Prefetto di Siena.

Art. 2.

Alla spesa di L. 30,000 per il restauro degli edifici pubblici si farà fronte con i fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per « opere dipendenti da terremoti nell'Italia centrale » in applicazione del R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, che approva il reparto della somma di L. 15 miliardi di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

La spesa di L. 70,000 per i sussidi alle famiglie danneggiate sarà imputata al cap. 37 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1926-27, il cui stanziamento sarà all'uopo aumentato di L. 70,000.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 103. — COOP

Numero di pubblicazione **1711**.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. **1403**.

Soppressione del Regio consolato di seconda categoria in Gand, ed elevazione del Regio consolato di seconda categoria in Anversa a consolato generale di seconda categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio consolato di seconda categoria a Gand è soppresso.

Art. 2.

Il Regio consolato di seconda categoria di Anversa è elevato a consolato generale di seconda categoria con giurisdizione sulla Fiandra Orientale ed Occidentale e sulla provincia di Anversa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 98. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'ECONOMIA NAZIONALE
E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, relativo alle norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli uffici del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, relativo alla istituzione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018, che stabilisce le attribuzioni del Regio commissario straordinario per il porto di Napoli;

Decreta:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Regio commissario per il porto di Napoli, in base ai poteri attribuitigli dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018, ed a quelli che, col presente, gli vengono conferiti, regola e disciplina ogni specie di lavoro che si svolge nell'ambito del porto per l'imbarco, lo sbarco, il trasbordo, il deposito ed il movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie e complementari, determinandone le tariffe.

Il presente ordinamento non si applica, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, al personale alla diretta dipendenza del Regio commissariato, ai facchini doganali, al personale dipendente per legge da Amministrazioni statali, al personale addetto all'esercizio di stabilimenti del ramo industriale ed a quello stabilmente assunto dagli stabilimenti commerciali esistenti nel porto e che presti la propria opera nell'interno degli stabilimenti stessi.

Art. 2.

Per l'esplicazione dei poteri e delle attribuzioni di cui al precedente articolo è istituito presso il Regio commissariato del porto uno speciale Ufficio del lavoro posto alla diretta dipendenza del Regio commissario che ne nomina il direttore e colui che, in caso di assenza o d'impedimento, ne fa le veci.

Particolari norme il Regio commissario emanerà per l'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio.

Art. 3.

Il Regio commissario è assistito da un Consiglio del lavoro composto dai seguenti membri:

il direttore dell'Ufficio del lavoro, presidente;

un rappresentante della Capitaneria di porto di Napoli;

un funzionario del locale Circolo d'ispezione dell'industria e lavoro designato dal Ministero dell'economia nazionale;

due rappresentanti: uno del ceto industriale e l'altro del ceto commerciale designati dal locale Consiglio provinciale per l'economia, il quale incaricherà uno di essi ad intervenire alle sedute anche come suo speciale delegato;

un rappresentante degli imprenditori di lavoro designato pure dal Consiglio predetto;

tre rappresentanti dei lavoratori portuali uno dei quali in persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Napoli e gli altri due da eleggersi, con le modalità che il Regio commissario stabilirà, fra gli operai permanenti del porto.

Con le stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un egual numero dei datori di lavoro, degli imprenditori e dei lavoratori quali membri supplenti.

La convocazione del Consiglio è fatta dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Art. 4.

A richiesta di qualcuno dei membri ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, il presidente potrà chiamare a far parte del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti che abbiano ingerenza o interesse nell'esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale o industriale e della classe operaia atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio del lavoro durano in carica un biennio e possono essere rieletti; essi decadono, però, dal mandato e debbono essere immediatamente sostituiti qualora venga accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento. I rappresentanti designati dal Consiglio provinciale per la economia durano parimenti in carica un biennio e possono essere riconfermati, salvo al Regio commissario la facoltà di chiederne la sostituzione in qualsiasi momento. Tutti i membri del Consiglio del lavoro debbono risiedere a Napoli ed essere facilmente reperibili.

Quando si abbiano a verificare circostanze tali per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Regio commissario, presi gli ordini dal Ministro per le comunicazioni, potrà decretarne lo scioglimento e procedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare dalle norme stabilite dal precedente art. 3, tranne per quanto riguarda i rappresentanti della Capitaneria di porto e della Economia nazionale. Il Consiglio, così ricostituito, dura in carica sei mesi e può essere confermato per altro eguale periodo di tempo.

Art. 6.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno ricorrere al giudizio inappellabile del Regio commissario entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Art. 7.

I fondi di cui il Regio commissario potrà disporre per far fronte alle spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio del lavoro potranno essere costituiti:

a) dalla eventuale contribuzione che, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, potrà, con decreto Ministeriale, essere autorizzato a riscuotere a carico dei ricevitori o degli speditori in misura non superiore a cent. 10 per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata nell'ambito del porto;

b) dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni o cooperative a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

c) dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori;

d) dagli eventuali proventi per la vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio del lavoro.

Art. 8.

L'esazione del contributo di cui alla lettera a) del precedente art. 7 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento diretto alla cassa del Regio commissariato.

Capo II.

Lavoratori.

Art. 9.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente regolamento, tutti gli individui addetti al lavoro di cui al precedente art. 1 con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie e nelle categorie in permanenti ed avventizi.

Nel ruolo dei permanenti sono compresi soltanto i lavoratori che prevalentemente ricavino i mezzi di sussistenza dal lavoro portuale.

Art. 10.

Le categorie per ogni ramo di lavoro, le loro attribuzioni e, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro, in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 11.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli di categoria dell'Ufficio del lavoro.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro del porto se non sia iscritto nei ruoli suddetti, salvo le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 12.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto, senza una speciale autorizzazione del Regio commissario, il quale potrà altresì autorizzare o disporre di ufficio i passaggi da una ad altra categoria.

Art. 13.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e le benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia od abbia fatto parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascuno inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 14.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione, delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazioni indebite o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali, od avere ottenuto la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Napoli o Comuni viciniori.

Salvo quanto è disposto per i passaggi di categoria, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostrino di conservare i requisiti di cui sopra (tranne quello dell'età) e di essere inoltre idonei al lavoro della categoria.

Art. 15.

Se a completare il ruolo dei lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi di essa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie quando essi eccedono i bisogni normali di quella cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda, e non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo.

Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di condizioni, il più anziano di età.

Art. 16.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione nei ruoli sia dei lavoratori permanenti, che degli avventizi, senza che il Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro, abbia dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

L'apertura delle inscrizioni sarà dal Regio commissario portata a conoscenza di chi possa avervi interesse mediante pubblicazione di apposito manifesto.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà, entro il termine stabilito, farne domanda al Regio commissario accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di esito di leva, o d'inscrizione nelle liste di leva, quello di residenza, quello penale e quello di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Gli avventizi che chiedano il passaggio a permanenti presenteranno soltanto il certificato penale e quello di buona condotta.

Art. 17.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo di aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile.

La graduatoria sarà resa di pubblica ragione mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e al Regio commissario sarà riservata la inappellabile decisione sugli eventuali ricorsi che potranno essere presentati entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 18.

All'atto della inscrizione nei ruoli l'Ufficio del lavoro rilascerà, a pagamento, ad ogni lavoratore, una speciale tessera munita della fotografia e della firma del titolare o di altro segno di riconoscimento; in essa saranno indicati la categoria, ed, occorrendo, la specialità, il ruolo ed il numero d'inscrizione del lavoratore.

Art. 19.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro e ad esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento ed evitarne lo smarrimento e, in caso che questo avvenga, di denunciarlo immediatamente all'Ufficio del lavoro;

4° a notificare senza indugio le variazioni di domicilio, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi o macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti del Regio commissariato per il porto, della Regia capitaneria, della dogana e della forza pubblica, e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuaria;

8° ad eseguire i lavori loro affidati senza sospenderli, nè parzialmente, nè totalmente, per qualunque controversia che potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di espulsione e di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuale.

Art. 20.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro, potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a quattro mesi per ogni anno.

Art. 21.

La cancellazione del lavoratore dai ruoli sarà effettuata nei seguenti casi:

1° a sua richiesta scritta;

2° per cambiamento di residenza;

3° per invalidità o decesso;

4° per avere superato l'età di 65 anni;

5° per perdita di qualcuno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 14;

6° quando, per manifeste prove, debba essere ritenuto incapace al lavoro portuale, od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

7° quando, dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, egli non abbia risposto per più di cinque volte consecutive e durante l'anno solare per più di dieci volte, anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite;

8° quando gli sia stata inflitta la esclusione dai ruoli;

9° quando provochi o comunque cerchi di provocare il turbamento della tranquillità e della disciplina delle masse operaie;

10° quando per la sua condotta o per manifestazioni sul lavoro o fuori del lavoro, apertamente contrastanti con le direttive politiche del Regio Governo, arrechi o possa arrecare turbamento al regolare svolgimento del lavoro portuale.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 7 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Eguale trattamento potrà essere fatto a coloro che essendo stati cancellati per cambiamento di residenza avessero ripreso domicilio nel comune di Napoli o nei Comuni viciniori.

Art. 22.

Il Regio commissario, quando, per le condizioni del movimento portuale, lo ritenga opportuno o necessario, potrà ordinare la revisione totale o parziale o la modifica dei ruoli, la soppressione o la fusione di categorie ed eventualmente la formazione di nuove o la loro ripartizione in specialità.

Art. 23.

I lavoratori che, a richiesta dei datori di lavoro, vengono assunti in qualità di « dirigenti » sono inscritti in speciali ruoli e debbono provenire dalla categoria nella quale dovranno svolgere funzioni direttive.

Il Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro, potrà, per quel tempo pel quale ne ravviserà l'opportunità, limitarne il numero, sia per tutte le categorie o specialità che per qualcuna di esse e fissare la retribuzione spettante a ciascuno di loro.

Egli potrà inoltre, in qualunque tempo e quando lo reputerà del caso per il buon ordine e per il normale svolgimento del lavoro portuale, negare, sospendere o anche revocare l'autorizzazione concessa ai dirigenti e disporne la cancellazione dai ruoli speciali.

Art. 24.

La composizione delle varie compagnie, squadre e vette, l'amministrazione dei fondi necessari pel funzionamento di esse, le norme tecniche di lavoro per ogni categoria di lavoratori, gli orari di lavoro, le modalità di pagamento dei compensi, la rotazione, l'avvicendamento e l'avviamento al lavoro della mano d'opera, le elezioni e la convalidazione dei capi e la determinazione delle rispettive funzioni e retribuzioni, la nomina di autorità dei capi provvisori ed in generale tutto quanto concerne la organizzazione e la disciplina dei lavoratori, saranno determinati dal Regio commissario con particolari disposizioni.

CAPO III.

Associazioni fra lavoratori.

Art. 25.

Il Regio commissario, tenute presenti le condizioni del lavoro, potrà autorizzare, sentito il Consiglio del lavoro, l'esercizio in porto di cooperative e associazioni legalmente costituite tra i lavoratori permanenti di una stessa categoria.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Alle cooperative e associazioni così costituite ed autorizzate, che assumeranno funzioni di impresa o di datori di lavoro, saranno integralmente applicate tutte le norme stabilite al riguardo dal presente ordinamento.

Art. 26.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione.

A tale uopo, insieme con la domanda, gli interessati dovranno presentare al Regio commissario i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei capi e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai nn. 2, 4 e 5 dell'art. 14.

Il Regio commissario, sentito il Consiglio, potrà, con decreto motivato, sospendere od anche revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Art. 27.

La concessione di lavoro non sarà accordata se dalle disposizioni costitutive della cooperativa non risultino pienamente ammesse e garentite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i capi, siano inscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sia nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque, fra i lavoratori della categoria a cui appartiene la cooperativa, possa chiedere di farne parte purchè cessi di appartenere ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa quella dell'eventuale limitazione del numero dei soci;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, galleggianti e rimorchiatori, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro; il tutto nella misura che sarà autorizzata dal Regio commissario in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessun storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, in caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della cooperativa, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione del Regio commissario;

9° che la cooperativa riconosca al Regio commissario il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e i documenti che all'uopo le venissero da lui richiesti;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione gli individui che, a giudizio del Regio commissario, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca al Regio commissario il diritto di requisire, anche in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal Regio commissario, uno dalla cooperativa e il terzo di accordo fra le parti o, in mancanza, dal presidente del Tribunale civile di Napoli;

12° che sia ammesso il reclamo, da parte dei singoli soci, contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, salvo ricorso al Regio commissario che giudica inappellabilmente.

Art. 28.

La concessione di esercizio alle associazioni di lavoratori è subordinata al versamento, a favore dell'Ufficio del lavoro, di un canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal Regio commissario, nonchè al deposito di una cauzione che sarà da questo stabilita, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci e la quale dovrà essere tosto reintegrata ogni volta che venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni dovranno versarsi in contanti, salvo speciale autorizzazione del Regio commissario. Questi preciserà, con propria ordinanza, le modalità per il versamento delle cauzioni e quelle per le eventuali rivalse sulle cauzioni stesse. L'accettazione di tale modalità da parte della cooperativa sarà condizione essenziale per ottenere la concessione di esercizio. Le cauzioni, o le eventuali rimanenze, potranno essere restituite a chi di ragione, salvo gli eventuali diritti dei terzi, in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione, per il numero dei soci, dell'ammontare complessivo netto dei fondi esistenti.

Art. 29.

Le cooperative dovranno, di volta in volta, comunicare al Regio commissario le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti, ed impiegati, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica o genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare al Regio commissario, per i provvedimenti disciplinari di sua competenza, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti; saranno infine tenute a fornirgli tutte le notizie e i dati statistici che da lui venissero loro richiesti sull'impiego dei lavoratori e sui lavori eseguiti.

Art. 30.

Il Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro, potrà sospendere ed anche revocare le concessioni assentite quando le cooperative:

1° non siansi attenute alle norme del presente ordinamento, o abbiano, sotto qualsiasi pretesto, applicato tariffe superiori o retribuzioni di lavoro inferiori a quelle in vigore;

2° siansi astenute dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo soci disponibili, siansi rifiutate di provvedere al lavoro richiesto;

3° non abbiano, se condannate al risarcimento di danni arrecati a persone o cose, provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbiano eseguite le disposizioni impartite dal Regio commissario nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di esse;

5° non abbiano, entro il termine, caso per caso stabilito, esonerati dalla direzione o amministrazione gli individui di cui al n. 10 dell'art. 27.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione della cooperativa inadempiente.

Le decisioni del Regio commissario consteranno da decreto motivato.

Capo IV.

Datori di lavoro ed imprese.

Art. 31.

Sono « datori di lavoro », agli effetti del presente regolamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego di lavoratori e di mezzi di opera per provvedere a servizi di cui al precedente art. 1.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente regolamento ed a tutte le disposizioni del Regio commissario riguardanti la disciplina, l'ordinamento e le tariffe del lavoro nel porto. In caso di trasgressione il Regio commissario, oltre che applicare le sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera, od anche sospendere in porto l'attività dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro sono responsabili del fatto di qualsiasi mandatario.

I datori di lavoro che il Regio commissario, sentito il parere del locale Consiglio provinciale per l'economia, giudicherà che esercitino in porto, nei servizi di cui al precedente art. 1, funzioni d'impresa, dovranno sottostare, oltre che alle prescrizioni generali concernenti i datori di lavoro, anche alle altre di cui agli articoli seguenti.

Art. 32.

I datori di lavoro che, senza ricorrere al tramite delle imprese, intendano provvedere direttamente all'impiego di lavoratori e di mezzi d'opera per le operazioni di cui all'art. 1, dovranno, di volta in volta, farne domanda al Regio commissario, il quale potrà concedere loro la chiesta autorizzazione previo il deposito di una cauzione caso per caso da lui stabilita.

L'autorizzazione potrà essere concessa per più operazioni, anche se diverse e non consecutive, ma per un periodo massimo di un anno, salvo rinnovazione.

In tal caso, oltre al versamento della cauzione, i richiedenti dovranno presentare l'elenco ed i certificati penali delle persone che essi intendono delegare ad operare usualmente in porto in propria rappresentanza, impegnandosi ad allontanare quelli che il Regio commissario riterrà elementi perturbatori del lavoro.

I datori di lavoro dovranno inoltre esplicitamente assumere ed osservare i seguenti obblighi:

a) riconoscere la propria responsabilità verso i terzi per i danni che potessero derivare dalla sospensione del lavoro ordinata dal Regio commissario in caso, sia di inosservanza dei regolamenti in vigore e delle disposizioni da lui emanate, sia di mancato pagamento delle somme dovute ai lavoratori o al Regio commissariato;

b) sottostare a tutte le disposizioni e sanzioni del presente ordinamento;

c) fornire, nel termine fissato dal Regio commissario, tutte le indicazioni loro richieste nei riguardi delle operazioni compiute e dell'attività svolta in porto. Le notizie fornite con carattere riservato saranno mantenute tali dal Regio commissario.

Il Regio commissario preciserà, con propria ordinanza, le modalità per il versamento in contanti delle cauzioni e quelle per le eventuali rivalse sulle cauzioni stesse.

Art. 33.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresa di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuto apposita concessione dal Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione i titolari delle imprese debbono farne domanda corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato d'inscrizione presso il locale Consiglio provinciale per l'economia.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato, rilasciato dal Consiglio provinciale per l'economia, da cui risultino i nomi dei componenti il Consiglio di amministrazione;

c) infine per tali componenti, i certificati penali e di buona condotta.

Debbono essere, inoltre, indicate le persone che l'impresa intende delegare ad operare usualmente in porto in sua rappresentanza ed esibiti i certificati penali, nonchè tutti gli altri documenti che il Regio commissario ritenga necessari per accertare la capacità morale, tecnica e finanziaria dell'impresa.

Dai certificati penali richiesti dal presente articolo non dovranno risultare condanne per i reati di cui al n. 4 dell'art. 14.

Tutti gli imprenditori saranno inscritti in apposito ruolo che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 34.

La concessione di cui all'articolo precedente, riservata allo insindacabile giudizio del Regio commissario, è subordinata:

1° al versamento di un canone annuo ed al deposito di una cauzione in contanti a garenzia della osservanza delle presenti disposizioni, l'uno e l'altra da effettuarsi dal concessionario nella misura che sarà determinata dal Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro;

2° alla esplicita assunzione da parte del concessionario, dei seguenti obblighi:

a) presentare annualmente l'elenco di tutti i galleggianti, materiali, ed apparecchi da lui detenuti, tanto se di sua proprietà, quanto se avuti in locazione almeno annuale;

b) riconoscere nel Regio commissario il diritto di requisire, nei casi previsti, tali galleggianti, materiali ed attrezzi e di servirsene direttamente o anche di concederli in uso ad altri senza alcuna formalità e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi in base alle tariffe vigenti nel porto e, in mancanza, da una Commissione di tre arbitri da nominarsi uno dal Regio commissario, uno dal concessionario ed il terzo, di accordo fra le parti o in mancanza dal presidente del Tribunale civile di Napoli;

c) riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per gli eventuali danni derivanti dalla sospensione del lavoro ordinata dal Regio commissario in caso, sia di inosservanza dei varî regolamenti e delle disposizioni da lui emanate, sia di mancato pagamento delle somme dovute ai lavoratori od al Regio commissariato;

d) sottostare alle disposizioni e sanzioni stabilite dal presente ordinamento;

e) fornire, nel termine fissatogli dal Regio commissario tutte le indicazioni richiestegli nei riguardi delle operazioni compiute e dell'attività svolta in porto. Le notizie da lui fornite con carattere riservato saranno mantenute tali dal Regio commissario.

Il Regio commissario preciserà, con propria ordinanza, le modalità per il versamento delle cauzioni e quelle per le eventuali rivalse sulle cauzioni stesse. L'accettazione di tali modalità da parte degl'imprenditori sarà condizione essenziale per essere autorizzati all'esercizio del lavoro in porto.

Art. 35.

Il Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro, potrà, in ogni tempo, sospendere od anche revocare le concessioni senza che il suo provvedimento possa far luogo ad alcuna indennità, quando:

1° il concessionario o, qualora si tratti di società, uno dei suoi rappresentanti o dirigenti, riporti una delle condanne di cui al n. 4 dell'art. 14 o venga a perdere, comunque, la capacità giuridica, a meno che, nel caso di società, questa non provveda alla immediata sostituzione del rappresentante o dirigente che sia venuto a trovarsi in tali condizioni;

2° il concessionario non siasi attenuto alle disposizioni che lo riguardano ed a quelle riflettenti l'impiego del personale, o sia recidivo nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle in vigore, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° il concessionario non abbia regolarmente ed in tempo utile provveduto al pagamento delle mercedi operaie;

4° il concessionario si astenga dall'esecuzione dei servizi assunti, per cause non imputabili a forza maggiore;

5° quando risulti, sentito anche il parere del locale Consiglio provinciale per l'economia, che la capacità tecnica e finanziaria dell'impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per la regolare esecuzione del lavoro assunto.

Nei casi di minor gravità, invece di revocare o sospendere la concessione, il Regio commissario, sentito il Consiglio del lavoro, avrà la facoltà insindacabile di incamerare in tutto o in parte la cauzione del concessionario a favore delle opere di previdenza o di assistenza per gli operai del porto.

Le decisioni del Regio commissario consteranno da decreto motivato.

Art. 36.

I datori di lavoro e le imprese, od i loro rappresentanti, debbono rispetto ai funzionari ed agli agenti del Regio commissariato, agli ufficiali, sottufficiali e marinai della Regia capitaneria di porto, al personale della Regia dogana e della forza pubblica ed osservanza agli ordini che dai medesimi vengono loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuaria.

Capo V.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 37.

Tutte le operazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, salvo il maneggio a bordo, a mare e sulle banchine delle provviste di bordo (carboni esclusi) e le altre eccezioni esplicitamente previste, dovranno essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gl'individui non inscritti, sorpresi a lavorare in porto, saranno allontanati anche con la forza ancorchè il lavoro stesso non sia ultimato. I datori di lavoro, le imprese e le cooperative aventi tale veste, saranno tenuti a versare, come penale, all'Ufficio del lavoro, che in caso di inadempienza se ne rivarrà sulle cauzioni, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro il triplo della giornata media di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Dalle somme così percepite il Regio commissario verserà ai lavoratori non impiegati, ed ai quali sarebbe spettato il lavoro da altri eseguito, le giornate di salario che gli stessi avrebbero guadagnate se fossero stati impiegati. Le somme residuali saranno dal Regio commissario devolute ad opere di previdenza od assistenza dei lavoratori.

Art. 38.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore alle tonnellate 500 di adibire l'equipaggio alle operazioni di stivaggio e di distivaggio del carico.

Art. 39.

Il Regio commissario provvederà, a mezzo di propri funzionari od agenti, ai servizi di vigilanza sul lavoro che si esegue nel porto e, quando lo ritenga opportuno, attesterà, con visti apposti a note o fatture, la esatta applicazione delle voci di tariffa o altre circostanze espressamente menzionate.

Art. 40.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto i lavoratori dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose. I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 41.

Il Regio commissario pel fatto del presente ordinamento non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro, degli imprenditori e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti del Regio commissariato nello assegnamento degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti di ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori, degli imprenditori o delle associazioni che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori; essi risponderanno anche dei danni da questi cagionati nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dal Regio commissario.

Art. 42.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale ed in particolare dovranno essere adibiti ai lavori meno gravi i lavoratori più avanzati in età.

Art. 43.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie.

Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, gli interessati potranno essere autorizzati a servirsi, per la giornata, di lavoratori occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

I lavoratori occasionali, pur essendo tenuti ad osservare tutte le norme del presente ordinamento e le altre eventualmente emanate, non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto all'inscrizione nei ruoli.

E' sempre in facoltà del Regio commissario di negare l'avviamento di lavoratori occasionali, che, per i loro precedenti, non diano sicura garanzia per il buon andamento di tale lavoro.

Art. 44.

I lavoratori occasionali, ammessi al lavoro in porto come dal precedente articolo, saranno pagati a norma delle tariffe in vigore per la categoria di personale da essi sostituita.

Similmente, quando personale di una categoria compie il lavoro di altra categoria da esso rimpiazzata ha diritto alle mercedi stabilite dalle tariffe per il personale rimpiazzato.

Quando le cooperative in funzione di imprese o di datori di lavoro assumano o debbano assumere personale della propria o di altra categoria, sono tenute a corrispondere al personale stesso le mercedi stabilite per ciascuna categoria dalle tariffe in vigore senza alcuna speciale riduzione o trattenuta.

Art. 45.

Il Regio commissario potrà rilasciare certificati, validi a tutti gli effetti, relativi alla possibilità o meno di compiere operazioni nel porto, tanto se essa derivi da condizioni metereologiche accertate dalla Regia capitaneria messe in relazione con le norme d'impiego e di lavoro della mano d'opera, quanto se risulti da altre cause.

Art. 46.

Per il lavoro nel porto saranno considerate festive, oltre le domeniche, anche le giornate indicate come tali a tutti gli effetti civili dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2859, e successive modifiche, nonchè quelle altre che potranno essere stabilite dalle competenti autorità.

CAPO VI.

Previdenza ed assistenza ai lavoratori.

Art. 47.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 48.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso separatamente amministrato dal Regio commissariato e sarà costituito:

a) dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento;

b) dallo eventuale incameramento, nei casi stabiliti dalle speciali disposizioni sul riguardo contenute in questo regolamento, delle cauzioni versate dalle imprese di lavoro;

c) dalle eventuali oblazioni;

d) transitoriamente dall'importo dei canoni pagati dalle imprese di lavoro a norma della lettera *b*) dell'art. 7, fino a quando per mancata imposizione del contributo di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 7 del presente regolamento i fondi dell'Ufficio del lavoro non saranno gestiti separatamente dagli altri fondi del Regio commissariato.

Le assegnazioni di speciali sussidi a carico di tale fondo di soccorso ed a favore dei lavoratori portuali o delle loro famiglie, saranno disposte dal Regio commissario.

CAPO VII.

Controversie e sanzioni.

Art. 49.

Le controversie individuali che potranno sorgere in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno risolute, senza formalità di giudizio, dal direttore dell'Ufficio del lavoro, sentite le parti o i loro rappresentanti. Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione, gli interessati potranno ricorrere al Regio commissario il quale deciderà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive è affidata al Regio commissario assistito, se del caso, da apposita Commissione da lui nominata e presieduta, nella quale le parti interessate saranno rappresentate da egual numero di membri.

Art. 50.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che, dipendendo da tali controversie, venisse attuata senza adire il Regio commissario o prima della pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero, qualora tale giudizio non fosse ancora intervenuto, prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda, darà luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro ed alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro o che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori, anche estranei ai ruoli, che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria con la sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti e all'uopo il Regio commissario disporrà prima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserberà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopodichè potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, ed alla eventuale requisizione degli attrezzi di lavoro.

Art. 51.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia tra-

scorso un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti.

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre, all'atto del suo licenziamento, una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da arrecare grave perturbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenisse per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 52.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone od Enti addetti al lavoro portuale, per le infrazioni alle norme del presente ordinamento o alle disposizioni al riguardo emanate dal Regio commissario, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pene pecuniarie fino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro fino a 30 giorni;
c) retrocessione da permanenti ad avventizi;
d) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori, per le imprese e per i datori di lavoro:

a) pene pecuniarie sino a L. 500;
b) sospensione dell'esercizio del lavoro sino a 30 giorni;
c) revoca dell'autorizzazione o concessione ad esercitare lavori in porto.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro in modo però che l'importo globale non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari, tranne le sospensioni o revoche di esercizio, saranno inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro, salvo ricorso, nel termine di giorni 10, al Regio commissario che deciderà inappellabilmente.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio sarà decretata dal Regio commissario sentito il Consiglio del lavoro.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio dell'opera di previdenza ed assistenza ai lavoratori.

Art. 53.

I provvedimenti disciplinari presi a carico di lavoratori, associazioni, cooperative, imprenditori o datori di lavoro e loro agenti saranno pubblicati nell'albo del Regio commissariato e presso gli uffici di esso esistenti nella zona del porto in cui i colpiti svolgono la loro attività.

Tali provvedimenti potranno essere dal Regio commissario comunicati alla stampa locale, ai Consigli provinciali per l'economia ed agli Enti eventualmente interessati.

L'applicazione dei provvedimenti disciplinari non pregiudica quella delle sanzioni penali e della responsabilità civile, a termini delle vigenti leggi.

Art. 54.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti in materia di sospensioni collettive del lavoro non infirmano quelle altre previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 55.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli esistenti presso il Regio commissariato del porto di Napoli alla data del 6 giugno 1926 ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 14, fatta eccezione per quello dell'età inferiore agli anni 18.

Coloro che abbiano raggiunti i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere mantenuti nei ruoli fino a quando la loro posizione non sarà stata regolata con i provvedimenti di cui all'art. 47.

Art. 56.

Per la prima volta i rappresentanti dei datori di lavoro e degli imprenditori nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio provinciale per l'economia non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti elettivi dei lavoratori saranno nominati dal Regio commissario e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibile le elezioni regolari.

Art. 57.

Il presente ordinamento del lavoro andrà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1926.

Istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, che dispone la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, sono le seguenti:

I.

Il Prefetto della provincia di Trento, dopo avere compilato gli elenchi dei cognomi o dei predicati nobiliari da restituire in forma italiana, valendosi, se ne ritenga il caso, dei pareri di istituti od organi tecnici o di competenti in materia, curerà la formazione di un elenco completo e preciso delle varie famiglie che portano uno stesso cognome o predicato nobiliare. Indi ordinerà la restituzione del cognome o del predicato nobiliare in forma italiana, emettendo tanti decreti separati e distinti quanti sono i membri delle famiglie. Tuttavia nel caso di membri che risultino conviventi col capo della famiglia (genitore od avo), anche se maggiorenni, basterà un solo decreto.

II.

Il decreto prefettizio sarà, nel più breve termine possibile, notificato agli interessati a cura delle autorità comunali, sotto la diretta sorveglianza dell'attività prefettizia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

La notifica del decreto prefettizio, fatta al capo famiglia, è efficace per tutti i membri della famiglia che risultino conviventi col capo (genitore od avo), anche se maggiorenni.

Per i minori sottoposti a tutela e per gli incapaci od assenti soggetti a curatela, la notifica del decreto sarà fatta al loro legittimo rappresentante.

III.

Il decreto del Prefetto ha carattere di provvedimento definitivo.

Contro di esso è ammesso il ricorso per illegittimità alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o il ricorso straordinario al Re, a termine di legge.

Possono ricorrere anche i figli maggiorenni del capo famiglia, ai quali, per essere con lui conviventi, non sia stato notificato il decreto del Prefetto. Il termine per il ricorso decorre dalla notifica che ne è stata fatta al capo famiglia.

IV.

Alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e alla sua esecuzione provvede il Prefetto della provincia. Copia del decreto è dal Prefetto comunicata al capo del Comune, richiedendogli di curarne l'annotazione in margine ai registri dello stato civile esistenti nell'ufficio comunale e di invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci in forza della cessata legislazione austro-ungarica.

La formula da usarsi per l'annotazione è la seguente:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del Prefetto di Trento in data . . . . ».

V.

Il pretore competente per territorio ha la diretta sorveglianza sul compimento delle annotazioni marginali nei registri dello stato civile e nei registri parrocchiali; e curerà, per parte sua, che il decreto prefettizio sia applicato per quanto riguarda la tenuta del libro fondiario.

Ai capi del Comune spetta inoltre l'obbligo di curare e provvedere affinchè il decreto suddetto riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali, e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza. Essi daranno altresì comunicazione della ordinata restituzione del cognome o del predicato nobiliare in forma italiana, agli uffici postali, per evitare disguidi nel recapito della corrispondenza agli interessati, ed eventualmente ai competenti uffici consolari all'estero per i cittadini emigrati.

Il Prefetto trasmette copia del suo decreto anche all'autorità giudiziaria competente agli effetti del casellario giudiziale.

VI.

Qualora sia chiesta la riduzione in forma italiana di cognomi stranieri o di origine straniera, la domanda è affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura.

Chiunque creda di avere interessi può opporsi alla domanda entro quindici giorni dalla seguìta affissione, mediante esposto diretto al Prefetto e comunicatogli con lettera raccomandata o per ministero di ufficiale giudiziario.

Contro il decreto del Prefetto che, a cura delle autorità comunali, sarà notificato al richiedente e agli esponenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per ministero di ufficiale giudiziario, è ammesso, da parte degli interessati, il ricorso indicato nel precedente numero III.

La esecuzione del decreto ha luogo secondo le norme stabilite nei precedenti numeri IV e V.

VII.

Le istanze, gli esposti e i provvedimenti emanati a norma del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e delle presenti istruzioni, nonchè le copie di essi, gli atti, scritti e documenti eventualmente prodotti dagli interessati, sono esenti dalle tasse di bollo.

La esenzione non si estende al ricorso al Consiglio di Stato preveduto dal n. III delle presenti istruzioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI — *Il Ministro Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1926.

Autorizzazione al Banco di Napoli a procedere, in sede di abbruciamento dei propri biglietti, alla loro classificazione solamente per tipi e per tagli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 124 delle istruzioni per l'esecuzione del R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, che approva il regolamento per i biglietti di Stato e di banca;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1903, col quale fu lasciata facoltà agli istituti di emissione di eseguire la classificazione soltanto per decreto di creazione dei biglietti bancari, ritirati dalla circolazione, e da distruggersi;

Constatata l'impossibilità per il Banco di Napoli di provvedere alla classificazione, per decreto di creazione, dell'ingente massa dei suoi biglietti destinati alla distruzione per effetto del R. decreto 6 maggio 1926, n. 812;

Autorizza

il Banco di Napoli a procedere, in sede di abbruciamento dei biglietti stessi, alla loro classificazione solamente per tipi e per tagli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1926.
Nomina del capo dell'ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, che istituisce l'ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico;
Considerato che per l'art. 2 del suddetto decreto si rende necessario provvedere alla nomina del capo dell'ufficio del Dopolavoro postelegrafonico;

Decreta:

A capo dell'ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1271 è assegnato il comm. dott. Giuseppe Bleiner, direttore capo divisione al Ministero delle comunicazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 18 agosto 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1926.
Nomina del rappresentante del personale nella Commissione del Dopolavoro postelegrafonico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, che istituisce l'ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico;
Considerato che per il 2° comma lettera *g*) dell'art. 3 del suddetto decreto, si rende necessario provvedere alla nomina del rappresentante del personale nella Commissione del Dopolavoro postelegrafonico;

Decreta:

A rappresentante del personale nella Commissione del Dopolavoro postelegrafonico, in applicazione del disposto del comma 2° lettera *g*), dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, è designato l'on. Livio Ciardi, segretario generale dell'Associazione nazionale postelegrafonici fascisti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 18 agosto 1926.

Il Ministro: CIANO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3483 della *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 1926, nella 1ª colonna dell'elenco smarrimenti certificati di rendita nominativa, alla 12ª intestazione riguardante: Degiovanni Francesco fu Francesco ecc. rendita L. 20, sotto il consolidato 5 %, deve aggiungersi: « Polizza combattenti ».

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua naturale minerale nazionale denominata « Cottorella ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° luglio 1926, n. 79, la Società anonima prodotti igienico-sanitari è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Cottorella », l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Rieti (Roma) e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro — forma usuale — della capacità di un litro e mezzo litro, chiuse con tappo di sughero protetto con capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 275×123 per le bottiglie grandi e di mm. 165×90 per le piccole. Sulla etichetta sono delimitati, nel senso della lunghezza, da righe rosse rette tre distinti rettangoli, di cui i due laterali uguali fra di loro. In quello di sinistra sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica ed in basso, una vignetta celeste che riproduce la Porta Cintra di Rieti. Nel rettangolo di destra è riportata in celeste una carta schematica dell'Italia con i nomi di alcune delle principali città, nonchè la ubicazione di Rieti (scritta a caratteri rossi); al di sotto sono riportate le parole « Rieti » (caratteri rossi); « Medium totius Italiae » (caratteri turchini). La parte centrale dell'etichetta è listata con linee trasversali celeste pallido, tranne nella parte mediana in cui, in un ovale allungato a fondo bianco, campeggia il nome dell'acqua « Cottorella » stampato in rosso a caratteri più alti nel mezzo e più bassi agli estremi. Nella lettera O è inserito un triangolo color celeste nel quale spicca a caratteri turchini la sigla della Società (S.A.P.I.S.). Al di sopra dell'ovale è scritto su due righe — a caratteri rossi — « Acqua minerale naturale » ed a caratteri turchini « digestiva antiurica di rara purezza »: al di sotto dell'ovale è scritto « Italia - Rieti - Prov. di Roma ». La parola Rieti è a caratteri rossi, le altre diciture in caratteri turchini. Nella parte più bassa dell'etichetta sono inseriti, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 17 agosto 1926, in Riva, Hotel Europa, provincia di Trento, è stata attivata una agenzia telegrafica.

Il giorno 30 agosto 1926, in Trento, Hotel Pordoi, è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di marzo 1924.

1. Dichiarazione del 27 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 86, n. 33, reg. att., n. 9182, reg. gen. per contraddistinguere « prodotti chimici, saponi ecc. ».
Trasferito: dalla Società P. Beiersdorf & C. a Amburgo (Germania) a P. Beiersdorf & C., G. m. b. H. a Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 3 luglio 1920, registrato il 22 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 12111, vol. 316 atti privati).

2. Dichiarazione del 27 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 59, n. 8 reg. att., n. 6241 reg. gen. per contraddistinguere « prodotti chimici farmaceutici ».
Trasferito: dalla Ditta P. Beiersdorf & C. ad Amburgo (Germania) alla P. Beiersdorf & C., G. m. b. H. a Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 3 luglio 1920, registrato il 22 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 12111, vol. 316 atti privati).

3. Dichiarazione del 27 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 64, n. 55 reg. att., n. 6512 reg. gen. per contraddistinguere « preparati chimici farmaceutici ».
Trasferito: dalla Ditta P. Beiersdorf & C. ad Amburgo (Germania) alla P. Beiersdorf & C., G. m. b. H. a Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 3 luglio 1920, registrato il 22 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 12111, vol. 316 atti privati).

4. Dichiarazione del 27 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 67, n. 46 reg. att., n. 7134 reg. gen. per contraddistinguere « prodotti chimici-farmaceutici ».
Trasferito: dalla ditta P. Beiersdorf & C. a Amburgo (Germania) alla P. Beiersdorf & C., G. m. b. H. ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 3 luglio 1920, registrato il 22 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 12111, vol. 316 atti privati).

5. Dichiarazione del 27 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 68, n. 92 reg. att., n. 7301 reg. gen. per contraddistinguere « prodotti chimici-farmaceutici ».
Trasferito: dalla ditta P. Beiersdorf & C. a Amburgo (Germania) alla P. Beiersdorf & C., G. m. b. H. ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 3 luglio 1920, registrato il 22 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 12111, vol. 316 atti privati).

6. Dichiarazione del 27 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica, vol 86, n. 33 reg. att., n. 12462 reg. gen. per contraddistinguere « prodotti chimici ».
Trasferito: dalla ditta P. Beiersdorf & C. a Amburgo (Germania) alla P. Beiersdorf & C., G. m. b. H. ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 3 luglio 1920, registrato il 22 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 12111, vol. 316 atti privati).

7. Dichiarazione del 27 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 138, n. 24 reg. att., n. 14937 reg. gen. per contraddistinguere « sostanze chimiche ».
Trasferito: dalla ditta P. Beiersdorf & C. a Amburgo (Germania) alla P. Beiersdorf & C., G. m. b. H. ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 3 luglio 1920, registrato il 22 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 12111, vol. 316 atti privati).

8. Dichiarazione del 27 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 138, n. 54 reg. att., n. 14967 reg. gen. per contraddistinguere « pasta dentifricia ».
Trasferito: dalla ditta P. Beiersdorf & C. a Amburgo (Germania) alla P. Beiersdorf & C., G. m. b. H. ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 3 luglio 1920, registrato il 22 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 12111, vol. 316 atti privati).

9. Dichiarazione del 7 marzo 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 155, n. 29 reg. att., n. 16721 reg. gen. per contraddistinguere « cordami di canapa ».
Trasferito: dalla Soc. Manifatture italiane riunite del lino e della canapa a Milano al Lanificio e Canapificio Nazionale (Società anonima) a Milano.
(Atto di fusione fatta a Milano il 4 dicembre 1920, registrato il 23 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Milano n. 7176, vol. 466, f. 168, atti pubblici).

10. Dichiarazione del 16 settembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 66, n. 26 reg. att., n. 7091 reg. gen. per contraddistinguere « elixir stomatico ».
Trasferito: da Milani Paolo, fu Giuseppe a Milano a Mancabello Luigi fu Eugenio a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 18 luglio 1921, registrato il 23 luglio 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 996, atti pubblici).

11. Dichiarazione del 25 ottobre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 172, n. 43 reg. att., n. 18330 reg. gen. per contraddistinguere « occhiali, stringinaso ecc. ».
Trasferito: dalla E. Kirstein Sons Company a Rochester, New York alla Shur-on Optical Co. Inc. a Rochester, New York.
(Atto di cessione fatto a Rochester il 19 settembre 1921, registrato il 21 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 5130, vol. 319, atti privati).

12. Dichiarazione del 25 ottobre 1921:
Marchio di fabbrica vol. 172, n. 41 reg., att., n. 18326 reg. gen. per contraddistinguere « occhiali a stanghetta, stringinaso e loro parti ».
Trasferito: dalla E. Kirstein Sons Company a Rochester New York alla Shur-on Optical Co. Inc. a Rochester, New York.
(Atto di cessione fatto a Rochester il 19 settembre 1921, registrato il 21 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 5130, vol. 319, atti privati).

13. Dichiarazione del 12 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 190, n. 2 reg. att., n. 19671 reg. gen. per contraddistinguere «preparato per la purga e la macerazione delle pelli ».
Trasferito: dalle Industrie chimiche Natale Boletti a Torino alla Società An. Boletti & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 28 dicembre 1922, registrato il 1° gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Chivasso n. 252, vol. 47, atti privati).

14. Dichiarazione del 12 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 190, n. 3 reg. att., n. 19672 reg. gen. per contraddistinguere « tannino conciante intensivo per pelli ».
Trasferito: dalle Industrie chimiche Natale Boletti a Torino alla Società An. Boletti & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 28 dicembre 1922, registrato il 1° gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Chivasso n. 252, vol. 47, atti privati).

15. Dichiarazione del 12 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 190, n. 4 reg. att., n. 19673 reg. gen. per contraddistinguere « concia al cromo a bagno unico ».
Trasferito: dalle Industrie chimiche Natale Boletti a Torino alla Società An. Boletti & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 28 dicembre 1922, registrato il 1° gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Chivasso n. 252, vol. 47, atti privati).

16. Dichiarazione del 16 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 190, n. 5 reg. att., n. 19674 reg. gen. per contraddistinguere « prodotto speciale per la concia delle pelli in bagno unico ».
Trasferito: dalle Industrie chimiche Natale Boletti a Torino alla Società An. Boletti & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 28 dicembre 1922, registrato il 1° gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Chivasso n. 252, vol. 47, atti privati).

17. Dichiarazione del 24 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 122, n. 67 reg. att., n. 13183 reg. gen. per contraddistinguere « ruote per automobili ed altri veicoli stradali ».

Trasferito: da The Dunlop Rubber Company Ltd. a Londra alla Compagnie d'Application Mécanique a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Londra il 13 dicembre 1922, registrato il 22 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 8933, vol. 324, atti privati).

---

18. Dichiarazione del 27 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol 188, n. 46 reg. att., n. 9411 reg. gen. per contraddistinguere « farina per alimentare vitelli ».
Trasferito: dalla Ditta Paganini Villani & C.i a Milano alla Soc. An. pel Commercio dei Coloniali, Droghe e Medicinali Paganini Villani a Milano.
(Atto di trasformazione fatto a Milano il 16 ottobre 1921, registrato il 30 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 4024, vol. 480)

---

19. Dichiarazione del 27 gennaio 1922.
Marchio di fabbrica, volume 40, n. 51 reg. att., n. 3750 reg. gen. per contraddistinguere « farina lattea ».
Trasferito: dalla Ditta Paganini Villani & C.i a Milano alla Società Anonima pel commercio dei coloniali, droghe e medicinali Paganini Villani a Milano.
(Atto di trasformazione fatto a Milano il 16 ottobre 1921, registrato il 30 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 4024, volume 480).

---

20. Dichiarazione del 5 aprile 1922:
Marchio di fabbrica e commercio, volume 113, n. 18 reg. att., numero 12381 reg. gen. per contraddistinguere « tonno all'olio ».
Trasferito: dalle Ditte Vincenzo Gribaudo & figli: Domenico Palazzo, Società Commerciale; le prime due a Torino, la terza ad Alessandria alla Soc. An. Tonnare Santi Petri a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 9 febbraio 1922, registrato il 21 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 5524).

---

21. Dichiarazione del 5 aprile 1922:
Marchio di fabbrica e commercio, vol. 113, n. 19 reg. att. n. 12382 reg. gen. per contraddistinguere « ventresca all'olio ».
Trasferito: dalle Ditte Vincenzo Gribaudo & figli: Domenico Palazzo; Società Commerciale; le prime due a Torino, la terza ad Alessandria alla Soc. An. Tonnare Santi Petri a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 9 febbraio 1922 registrato il 21 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 5524).

---

22. Dichiarazione del 5 aprile 1922:
Marchio di fabbrica e di commercio, vol 113, n. 20 reg. att., n. 12383 reg. gen. per contraddistinguere « tarantelle all'olio ».
Trasferito: dalle Ditte Vincenzo Gribaudo & figli: Domenico Palazzo, Società Commerciale: le prime due a Torino, la terza ad Alessandria alla Soc An Tonnare Santi Petri a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 9 febbraio 1922, registrato il 21 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 5524).

---

23 Dichiarazione del 19 aprile 1922:
Marchio di fabbrica, vol 21, n. 71 reg. att., n. 2154 reg. gen. per contraddistinguere « ratafia ed altri liquori ».
Trasferito: da Rappis Clodoveo di Pietro ad Andorno Cacciorna (Novara) a P. Rappis di Rosso e C. (ditta) ad Andorno (Novara).
(Atto di cessione fatto a Torino il 30 marzo 1922, registrato l'11 aprile 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 12409, vol. 456, atti privati).

---

24. Dichiarazione del 20 maggio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 131, n. 14 reg att., n. 14133 reg. gen per contraddistinguere « apparecchi per spillare il liquido da damigiane, botti ed altri recipienti ».
Trasferito: da Barberis Marco Francesco a Torino a Barberis Stefanina, Barberis Ubaldo e Barberis Maria a Torino.
(Successione testamentaria come da testamento olografo ricevuto dal notaio Federico Calza a Torino il 20 ottobre 1921, registrato il 3 novembre 1921 all'ufficio demaniale di Torino n. 2437, atti privati).

---

25. Dichiarazione del 1° agosto 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 12, n. 89 reg. att., n. 1258 reg. gen. per contraddistinguere « posaterie ».
Trasferito: dalla The Potosi Company a Birmingham (Gran Bretagna) alla Soc. Barker Bros Silversmiths, Ltd. a Birmingham (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Birmingham il 23 giugno 1922, registrato il 28 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 1689, vol. 321, atti privati).

---

26. Dichiarazione del 1° agosto 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 12, n. 90 reg. att., n. 1259 reg. gen. per contraddistinguere « posaterie ».
Trasferito: dalla The Potosi Company a Birmingham (Gran Bretagna) alla Soc. Barker Bros Silversmiths, Ltd. a Birmingham (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Birmingham il 23 giugno 1922, registrato il 28 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1689, vol. 321, atti privati).

---

27. Dichiarazione del 1° agosto 1922:
Marchio di fabbrica, vol 12, n. 91 reg. att., n. 1260 reg. gen. per contraddistinguere « posaterie ».
Trasferito: dalla The Potosi Company a Birmingham (Gran Bretagna) alla Soc. Barker Bros Silversmiths, Ltd. a Birmingham (Gran Bretagna)
(Atto di cessione fatto a Birmingham il 23 giugno 1922, registrato il 28 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1689, vol. 321, atti privati).

---

28. Dichiarazione del 2 agosto 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 158, n. 4 reg. att., n. 16984 reg. gen. per contraddistinguere « cotone ».
Trasferito: dalla Manifattura Feo (Ditta) a Catania a Feo Francesco fu Vincenzo a Catania.
(Atto di cessione fatto a Catania il 29 aprile 1922, registrato il 2 maggio 1922 all'ufficio demaniale di Catania n. 4665, vol. 367 atti privati).

---

29. Dichiarazione del 12 agosto 1922:
Marchio di fabbrica e commercio vol 191, n. 51 reg. att., n. 21177 reg. gen. per contraddistinguere « carbone ».
Trasferito: dalla The Roth Coal Company, Inc. a New York (S. U. d'America) alla Jewett, Bigelow & Broks, Inc. a New York (S. U. d'America).
(Atto di cessione fatto a New York il 23 maggio 1922, registrato l'8 agosto 1922 all'ufficio demianale di Roma n. 13169, vol. 321, atti privati).

---

30 Dichiarazione del 13 agosto 1922:
Marchio di fabbrica, vol 61, n 44 reg. att., n. 6473 reg. gen. per contraddistinguere « sostanze alimentari ».
Trasferito: da Graham Robert a Pitlair Springfield Fifeshire (Scozia) alla Veda Ltd. a Edimburgo (Scozia).
(Atto di cessione fatto a Londra il 19 luglio 1922, registrato il 7 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 2151, vol. 321 atti privati).

---

31. Dichiarazione del 19 agosto 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 178, n 72 reg. att., n. 18986 reg. gen. per contraddistinguere « tabacchi, sigari, ecc. ».
Trasferito: dalla Manoli Zigarettenfabrik J Mandelbaunn a Berlino alla Soc Manoli Aktiengesellschaft a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 3 marzo 1922, registrato il 12 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 2371, vol. 3073 atti privati).

---

32. Dichiarazione del 26 agosto 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 17, n 48 reg att., n. 1721 reg. gen. per contraddistinguere « prodotti chimici farmaceutici ».
Trasferito: da Baker Richard Charles a Londra a Burton Baker & Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 13 luglio 1922, registrato il 24 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 2753, vol. 321, atti privati).

---

33. Dichiarazione del 15 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 174, n. 85 reg. att., n. 18547 reg. gen. per contraddistinguere « cuoio ».

Trasferito: dalla Ditta F.lli Durio a Torino alla Soc. An. F.lli Durio a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 19 agosto 1922, registrato il 23 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 1717, vol. 458 atti privati).

---

34. Dichiarazione del 15 settembre 1922:
Marchio di fabbrica e commercio, vol. 174, n. 86 reg. att., n. 18548 reg. gen. per contraddistinguere « cuoio ».
Trasferito: dalla Ditta F.lli Durio a Torino alla Società Anonima F.lli Durio a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 19 agosto 1922, registrato il 23 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 1717, vol. 458, atti privati).

---

35. Dichiarazione del 15 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 70, n. 5 reg. att., n. 7322 reg. gen. per contraddistinguere « prodotti chimici per la conservazione della pelle ».
Trasferito: dalla Erste Karlsruher Parfümerie & Toiletteseifen Fabrik F. Wolff & Sohn a Karlsruhe (Germania) alla Karlsruher Parfümerie & Toiletteseifen Fabrik F. Wolff & Sohn G. m. b. H. a Karlsruhe (Germania).
(Atto di modificazione fatto a Karlsruhe il 10 gennaio 1922, registrato il 9 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 3205, volume 326, atti privati).

---

36. Dichiarazione del 15 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 89, n. 5 reg. att., n. 9337 reg. gen. per contraddistinguere « profumerie e saponi per toilette ».
Trasferito: dalla Erste Karlsruher Parfümerie & Toiletteseifen Fabrik F. Wolff & Sohn a Karlsruhe (Germania) alla Karlsruher Parfümerie & Toiletteseifen Fabrik F. Wolff & Sohn G. m. b. H. a Karlsruhe (Germania).
(Atto di modificazione fatto a Karlsruhe il 10 gennaio 1922, registrato il 9 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 3205, volume 326, atti privati).

---

37. Dichiarazione del 15 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 36, n. 98 reg. att, n. 4025 reg. gen. per contraddistinguere « elixir dentifricio ».
Trasferito: dalla Erste Karlsruher Parfümerie & Toiletteseifen Fabrik F. Wolff & Sohn a Karlsruhe (Germania) alla Karlsruher Parfümerie & Toiletteseifen Fabrik F. Wolff & Sohn G. m. b. H. a Karlsruhe (Germania).
(Atto di modificazione fatto a Karlsruhe il 10 gennaio 1922, registrato il 9 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 3205, volume 326, atti privati).

---

38. Dichiarazione del 22 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 108, n. 8 reg. att., n. 11594 reg. gen. per contraddistinguere « alimenti di cereali ».
Trasferito: dalla Postum Cereal Company Inc. (Soc. sotto legge Stato di Delaware) a Battle Creek, Michigam (S. U. A.) - vecchia Società alla Postum Cereal Company Incorporated (Soc. sotto legge Stato di Delaware) a Battle Creek, Michigam (S. U. A.) nuova Società.
(Atto di cessione fatto a Battle Creek il 17 aprile 1922, registrato il 4 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 3471, vol. 2877, atti privati).

---

39. Dichiarazione del 22 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 108, n. 7 reg. att. n. 11593 reg. gen. per contraddistinguere « preparati farinacei per colezione ».
Trasferito: dalla Postum Cereal Company Inc. (Soc. sotto legge Stato di Delaware) a Battle Creek, Michigam (S. U. A.) - vecchia Società alla Postum Cereal Company Incorporated (Soc. sotto legge Stato di Delaware) a Battle Creek, Michigam (S. U. A.) nuova Società.
(Atto di cessione fatto a Battle Creek il 17 aprile 1922, registrato il 4 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 3471, vol. 2877, atti privati).

---

40. Dichiarazione del 22 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 47, n. 67 reg. att., n. 4950 reg. gen. per contraddistinguere « prodotti alimentari speciali ».
Trasferito: dalla Postum Cereal Company Inc. (Soc. sotto legge Stato di Delaware) a Battle Creek, Michigam (S. U. A.) vecchia Società alla Postum Cereal Company Incorporated (Soc. sotto legge Stato di Delaware) a Battle Creek, Michigam (S. U. A.) nuova Società.
(Atto di cessione fatto a Battle Creek il 17 aprile 1922, registrato il 4 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 3471, vol. 2877, atti privati).

---

41. Dichiarazione del 30 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 174, n. 36 reg. att., n. 18597 reg. gen. per contraddistinguere « apparecchio spruzzatore di colori ».
Trasferito: da Bonelli Alberto a Milano a Citterio Giuseppe e Vergottini Giov. Batt. a Valmadrera (Como).
(Atto di cessione fatto a Milano il 22 settembre 1922, registrato il 29 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 519, vol. 2875, atti privati).

---

42. Dichiarazione del 30 settembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 174, n. 35 reg. att., 18596 reg. gen. per contraddistinguere « apparecchio spruzzatore di colori ».
Trasferito: da Bonelli Alberto a Milano a Citterio Giuseppe e Vergottini Giov. Batt. a Valmadrera (Como).
(Atto di cessione fatto a Milano il 22 settembre 1922, registrato il 29 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 519, vol. 2875, atti privati).

---

43. Dichiarazione del 7 ottobre 1922:
Marchio di fabbrica vol 25 n. 72 reg att., n. 2600 reg. gen. per contraddistinguere « tabacco greggio e manifatturato ».
Trasferito: dalla The Imperial Tobacco Company (of Gr. Br. & Ireland) Ltd a Bristol (Gran Bretagna) alla British American Tobacco Company Ltd. a Londra
(Atto di cessione fatto a Londra il 26 luglio 1922, registrato il 5 ottobre 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 4355, vol. 322, atti privati).

---

44. Dichiarazione dell'8 dicembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol 75, n. 69 reg. att., n. 7090 reg. gen. per contraddistinguere « sbarre trafilate, rotaie, travi di ferro ».
Trasferito: da La Deutsch-Luxemburgische Bergwerks. und Hütten Aktiengesellschaft a Bochum (Germania) alla S.té An. des Haults Fourneaux et Acieries de Defferdange St. Jugbert-Rumelenge a Lussemburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto a Dortmund il 19 settebre 1922, registrato il 5 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 5775, vol. 460, atti privati).

---

45. Dichiarazione del 28 dicembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 182, n 81 reg att., n. 19347 reg. gen. per contraddistinguere « macchine da cucire e loro parti ».
Trasferito: dalla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (in liquidazione) alla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (nuova società).
(Atto di cessione fatto a Glasgow il 14 novembre 1922, registrato il 14 di cembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 6221, vol. 480, atti privati).

---

46. Dichiarazione del 28 dicembre 1926:
Marchio di fabbrica, vol 182, n. 80 reg. att., n. 19346 reg. gen. per contraddistinguere « macchine da cucire e loro parti ».
Trasferito: dalla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (in liquidazione) alla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (nuova società).
(Atto di cessione fatto a Glasgow il 14 novembre 1922, registrato il 14 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 6221, vol. 460, atti privati).

---

47. Dichiarazione del 28 dicembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 182, n 80 reg .att., n. 19345 reg. gen. per contraddistinguere « macchine da cucire e loro parti ».
Trasferito: dalla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (in liquidazione) alla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (nuova società)
(Atto di cessione fatto a Glasgow il 14 novembre 1922, registrato il 14 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 6221, vol. 460, atti privati).

---

48. Dichiarazione del 28 dicembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 182, n 79 reg att., n. 19344 reg. gen. per contraddistinguere « macchine da cucire e loro parti ».

Trasferito: dalla Hexagon Sewing Machine Company Ltd a Londra (in liquidazione) alla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (nuova società).
(Atto di cessione fatto a Glasgow il 14 novembre 1922, registrato il 14 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 6221, vol. 460, atti privati).

49. Dichiarazione del 28 dicembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol 182, n. 78 reg. att., n. 19343 reg. gen. per contraddistinguere « macchine da cucire e loro parti »
Trasferito: dalla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (in liquidazione) alla Hexagon Sewing Machine Company Ltd. a Londra (nuova società).
(Atto di cessione fatto a Glasgow il 14 novembre 1922, registrato il 14 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 6221, vol. 460, atti privati).

50. Dichiarazione del 2 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol 122 n 2 reg. att., n. 13111 reg. gen. per contraddistinguere « pianoforti e loro parti ».
Trasferito: dalla Ditta Ernst Kaps a Dresda (Germania) alla Soc Ernst Kaps Iohann Kuhse, Pianforte-Fabriken Aktiengesellschaft a Dresda (Germania).
(Atto di cessione fatto a Dresda il 19 dicembre 1922, registrato il 20 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 7973, vol. 323 atti privati).

51. Dichiarazione del 16 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol 52, n 78 reg att., n. 5508 reg. gen. per contraddistinguere « vino Vermouth ».
Trasferito: dalla Ditta Freund, Ballor & C. a Torino alla Società An Freund Ballor & C a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 13 dicembre 1922, registrato il 3 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Brusasco n. 565, atti pubblici).

52. Dichiarazione del 16 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 52, n. 77 reg att., n. 5507 reg. gen. per contraddistinguere « vino Vermouth ».
Trasferito: dalla Ditta Freund, Ballor & C. a Torino alla Società An. Freund, Ballor & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 13 dicembre 1922, registrato il 3 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Brusasco n. 565, atti pubblici).

53. Dichiarazione del 16 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol 71, n 99 reg att, n. 7641 reg. gen. per contraddistinguere « vino Vermouth ».
Trasferito: dalla Ditta Freund, Ballor & C. a Torino alla Società An Freund, Ballor & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 13 dicembre 1922, registrato il 3 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Brusasco n. 565, atti pubblici).

54. Dichiarazione del 16 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol 66 n 30 reg. att., n. 7019 reg. gen. per contraddistinguere « vino Vermouth ».
Trasferito: dalla Ditta Freund Ballor & C. a Torino alla Società An Freund, Ballor & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 13 dicembre 1922, registrato il 3 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Brusasco n. 565, atti pubblici).

55. Dichiarazione del 16 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol 69, n 41 reg. att., n 7339 reg. gen. per contraddistinguere « vino chinato ».
Trasferito: dalla Ditta Freund, Ballor & C. a Torino alla Società An Freund, Ballor & C. a Torino
(Atto di cessione fatto a Torino il 13 dicembre 1922, registrato il 3 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Brusasco n 565, atti pubblici).

56. Dichiarazione del 18 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol 123, n 58 reg att., n. 13346 reg gen per contraddistinguere « rivestimento preparato per pavimento »
Trasferito: da La Barrett Manufacturing Co a New York alla Congoleum Company Inc a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 2 novembre 1922, registrato il 16 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 8697, vol. 324, atti privati).

57. Dichiarazione del 12 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 190, n. 1 reg. att., n. 19670 reg. gen. per contraddistinguere « preparato per la purga e la macerazione delle pelli ».
Trasferito: dalle Industrie chimiche Natale Boletti a Torino alla Soc. An Boletti & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 28 dicembre 1922, registrato il 1° gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Chivasso n. 252, vol. 47, atti privati).

58. Dichiarazione del 12 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol 190, n. 6 reg. att., n. 19675 reg. gen. per contraddistinguere « olio emulsivo per l'ingrasso delle pelli ».
Trasferito: dalle Industrie chimiche Natale Boletti a Torino alla Soc. An Boletti & C a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 28 dicembre 1922, registrato il 1° gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Chivasso n. 252, vol. 47 atti privati).

59. Dichiarazione del 13 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 131 n 14 reg att., n. 14133 reg. gen. per contraddistinguere « apparecchio per spillare liquido da damigiane, bottiglie ed altri recipienti ».
Trasferito: da Barberis Stefanina, Barberis Ubaldo e Barberis Mario a Torino alla Ditta G. Caudono e C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 19 dicembre 1922, registrato il 23 dicembre 1922 all'ufficio demaniale di Torino n. 6778, vol. 460, atti privati).

60. Dichiarazione del 2 febbraio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 124, n 63 reg att., n. 13437 reg. gen. per contraddistinguere « amari alcoolici e non medicamentosi ».
Trasferito: dalla Agostura Bitters (D r J G B. Siegert & Sons Ltd.) a Londra alla Soc. Angostura Bitters (D.r J. G. B Siegert & Sons Ltd) a Port Spain Trinitad (Gran Bretagna).
(Atto di cessione sottoscritto dalle parti a Londra il 17 luglio 1922 e il 1° settembre 1922, registrato il 30 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n 9299, vol. 324, atti privati).

61. Dichiarazione del 2 febbraio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 184, n. 43 reg. att., n. 19531 reg. gen. per contraddistinguere « crema per calzature ».
Trasferito: da Galli Arturo e figlio a Firenze a Bartalesi Bruno a Firenze
(Atti di cessione fatti a Firenze il 31 agosto e 31 ottobre 1922, registrati l'8 settembre e il 6 novembre 1922 all'ufficio demaniale di Firenze nn. 2264 e 4294, volumi 479 e 480, atti civili).

62. Dichiarazione del 2 febbraio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 203, n. 31 reg. att., n. 18866 reg gen. per contraddistinguere « crema per calzature ».
Trasferito: da Galli Arturo e figlio a Firenze a Bartalesi Bruno a Firenze.
(Atti di cessione fatti a Firenze il 31 agosto e 31 ottobre 1922, registrati l'8 settembre e il 6 novembre 1922 all'ufficio demaniale di Firenze nn 2264 e 4294, volumi 479 e 480 atti civili).

63. Dichiarazione del 2 febbraio 1923:
Marchio di fabbrica, vol 175, n 45 reg att., n. 18721 reg gen. per contraddistinguere « crema per calzature ».
Trasferito: da Galli Arturo e figlio a Firenze a Bartalesi Bruno di Enrico a Firenze
(Atti di cessione fatti a Firenze il 31 agosto e 31 ottobre 1922, registrati l'8 settembre e il 6 novembre 1922 all'ufficio demaniale di Firenze nn 2264 e 4294, volumi 479 e 480, atti civili).

64. Dichiarazione del 16 febbraio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 179 n 12 reg att., n 19111 reg gen. per contraddistinguere « seghe in generale ».
Trasferito dalla Simonds Manufacturing Company a Fitchburg Massachussets (S U A alla Simonds Saw and Steel Company a Fitchburg, Massachussets (S U. d'America).

(Atto di cessione fatto a Fitchburg il 16 gennaio 1923, registrato il 14 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9859, vol. 324, atti privati).

---

65. Dichiarazione del 16 febbraio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 61, n. 1 reg. att. n. 6292 reg. gen. per contraddistinguere « seghe ».
Trasferito: dalla Simonds Manufacturing Company a Fitchburg, Massachussets (S. U. d'A.) alla Simonds Saw and Steel Company a Fitchburg, Massachussets (S. U. d'America).
(Atto di cessione fatto a Fitchburg il 16 gennaio 1923, registrato il 14 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9859, vol. 324, atti privati).

---

66. Dichiarazione del 23 febbraio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 126, n. 25 reg. att., n. 13099 reg. gen. per contraddistinguere « biciclette e tricicli ».
Trasferito: dalla The Swift Cycle Company Ltd. a Conventry e Londra (Gr. Bret.) alla Swift of Conventry Ltd a Conventry (Gran Bretagna).
(Certificato di cambiamento di nome della Società rilasciato l'11 gennaio 1923, registrato il 21 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 9503, vol. 328, atti privati).

---

67. Dichiarazione del 24 febbraio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 201, n. 62 reg. att., n. 21102 reg. gen. per contraddistinguere « prodotto per conservare il legno ».
Trasferito: da Lambert Alphonse a Manans Sartoux (Francia) alla Soc. An. Conservazione del Legno e Distillerie Catrame a Milano e Roma.
(Atto di cessione fatto a Cannes il 22 febbraio 1921, registrato il 22 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 10171, vol. 324, atti privati).

---

68 Dichiarazione del 2 marzo 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 73, n. 30 reg. att, n. 7798 reg. gen. per contraddistinguere « crema e grasso per cuoi ».
Trasferito: dalla Ditta Werner & Mertz a Magonza (Germania) alla Werner & Mertz Actiengesellschaft a Magonza (Germania).
(Atto di cessione fatto a Mainz il 4 ottobre 1922, registrato il 27 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 10432, vol. 324, atti privati).

---

69. Dichiarazione del 5 marzo 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 53, n 5 reg. att., n. 5514 reg. gen. per contraddistinguere « oli lubrificanti ».
Trasferito: dalla Galena Signal Oil Company a Franklin, Pensilvania (S. U. d'America) alla St.é An. des Huiles Galena a Parigi.
(Atto di cessione fatto a New York il 19 dicembre 1922, registrato il 1° marzo 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 14363, vol. 2902, atti privati).

---

70. Dichiarazione del 5 marzo 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 81, n. 12 reg. att., n. 8565 reg. gen. per contraddistinguere « oli e grassi per illuminazione e lubrificanti ».
Trasferito: dalla Galena Signal Oil Company a Franklin, Pensilvania (S. U. d'America) alla St.é An. des Huiles Galena a Parigi
(Atto di cessione fatto a New York il 19 dicembre 1922, registrato il 1° marzo 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 14363, vol. 2902, atti privati).

---

71. Dichiarazione del 5 marzo 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 129, n. 25 reg. att., n. 13871 reg. gen. per contraddistinguere « olio lubrificante ».
Trasferito: dalla Galena Signal Oil Company a Franklin, Pensilvania (S. U. d'America) alla St.é An des Huiles Galena a Parigi
(Atto di cessione fatto a New York il 19 dicembre 1922, registrato il 1° marzo 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 14363, vol. 2902, atti privati).

---

72. Dichiarazione del 9 marzo 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 155, n 36 reg. att., n. 16512 reg. gen. per contraddistinguere « crema per la pelle ».
Trasferito: da Porcelli Luigi a Milano a Margozzini Mosè a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 1° febbraio 1923, registrato il 3 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 1442, vol. 2875, atti privati).

---

73. Dichiarazione del 9 marzo 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 162, n. 38 reg. att., n. 18170 reg. gen. per contraddistinguere « preparati di profumeria in genere ».
Trasferito: da Porcelli Luigi (Laboratorio Giocondal di...) a Milano a Margozzini Mosè a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 1° febbraio 1923, registrato il 3 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 1442, vol. 2875, atti privati).

---

74. Dichiarazione del 9 marzo 1923:
Marchio di fabbrica, vol 162, n. 39 reg. att., n. 18171 reg. gen. per contraddistinguere « preparati di profumeria in genere ».
Trasferito: da Porcelli Luigi a Milano a Margozzini Mosè a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 1° febbraio 1923, registrato il 3 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 1442, vol. 2875, atti privati).

---

75. Dichiarazione del 13 aprile 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 31, n. 23 reg. att., n. 3185 reg. gen. per contraddistinguere « liquore del Pellegrino ».
Trasferito: da Chiara Domenico a Roma alla Ditta Giovanni Elli a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 3 aprile 1923, registrato il 6 aprile 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 12954, vol. 325, atti privati).

---

76. Dichiarazione del 27 aprile 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 177, n. 82 reg. att., n. 18984 reg gen. per contraddistinguere « macchine ed apparecchi per la pressatura dei panni, ecc. ».
Trasferito: dalla United States Hoffmann Machinery Company a New York alla United States Hoffmann Machinery Corporation a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 1° marzo 1923, registrato il 19 aprile 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13667, volume 315, atti privati).

---

77. Dichiarazione del 30 aprile 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 185, n. 20 reg. att., n. 19667 reg. gen. per contraddistinguere « magneti, apparecchi d'accensione ecc. ».
Trasferito: dalla Witherbee Igniter Company a Springheld, Massachusetts (S. U. d'America) alla Wico Electric Company a Springfield. Mass. (S. U. d'America)
(Atto di cessione fatto a Springfield il 9 febbraio 1923, registrato il 6 aprile 1923 all'ufficio demaniale di Torino n. 10740, volume 462, atti privati).

---

78 Dichiarazione del 17 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 140, n. 4 reg att., n. 15058 reg. gen. per contraddistinguere « profumerie ».
Trasferito: dalla Società An. Italiana « Al Piantatore di Caiffa » a Milano alla Société An. Française « Au Pleuteur de Caiffa » a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Milano il 21 marzo 1923, registrato il 23 marzo 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1812, volume 2904, atti privati).

---

79. Dichiarazione del 17 maggio 1923:
Marchio di fabbrica vol. 140, n. 3 reg. att., n. 15057 reg. gen per contraddistinguere « specialità di caffè ».
Trasferito: dalla Società An. Italiana « Al Piantatore di Caiffa » a Milano alla Société An. Française « Au Plenteur de Caiffa » a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Milano il 21 marzo 1923, registrato il 23 marzo 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1812, volume 2904, atti privati).

---

80. Dichiarazione del 18 maggio 1923:
Marchio di fabbrica, volume 190, n. 37 reg. att., n. 22429 reg. gen. per contraddistinguere « cipria ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. a Genova alla Soc. An. Vedova Casereto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registrato il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti civili).

---

81. Dichiarazione del 18 maggio 1923:

Marchio di fabbrica, volume 197, n. 76 reg. att., n. 23126 reg. gen. per contraddistinguere « cipria ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. a Genova alla Soc. An. Vedova Casareto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registrato il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti civili).

---

82. Dichiarazione del 18 maggio 1923:

Marchio di fabbrica, volume 143, n. 74 reg. att., n. 15467 reg. gen. per contraddistinguere « acqua di Colonia ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. (Soc. in acc. semplice) a Genova alla Soc. An. Vedova Casareto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registrato il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti civili).

---

83 Dichiarazione del 18 maggio 1923:

Marchio di fabbrica, vol. 197, n. 77 reg. att., n. 23127 reg. gen. per contraddistinguere « ciprie e profumerie ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. a Genova alla Soc. An. Vedova Casareto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registrato il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti civili).

---

84. Dichiarazione del 18 maggio 1923:

Marchio di fabbrica, volume 145, n. 47 reg. att., n. 15665 reg. gen. per contraddistinguere « acqua di Colonia ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. a Genova alla Soc. An. Vedova Casareto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registrato il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti civili).

---

85. Dichiarazione del 18 maggio 1923:

Marchio di fabbrica, volume 190, n. 32 reg. att., n. 22402 reg. gen. per contraddistinguere « varie qualità di ciprie e profumi ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. a Genova alla Soc. An. Vedova Casareto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registrato il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti privati).

---

86. Dichiarazione del 18 maggio 1923:

Marchio di fabbrica, volume 185, n. 84 reg. att., n. 22403 reg. gen. per contraddistinguere « varie qualità di ciprie e profumerie ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. a Genova alla Soc. An. Vedova Casareto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registruto il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti civili).

---

87. Dichiarazione del 18 maggio 1923:

Marchio di fabbrica, vol. 190, n. 36 reg. att., n. 22428 reg. gen. per contraddistinguere « cipria ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. a Genova alla Soc. An Vedova Casareto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registrato il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti civili).

---

88. Dichiarazione del 18 maggio 1923:

Marchio di fabbrica, volume 190, n. 35 reg. att., n. 22427 reg. gen. per contraddistinguere « cipria ».

Trasferito: da Scerno dott. Carlo & C. a Genova alla Soc. An. Vedova Casareto a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 27 aprile 1923, registrato il 4 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Genova n. 6968, volume 593, atti civili).

---

89. Dichiarazione del 21 maggio 1923:

Marchio di fabbrica vol. 5, n. 69 reg. att., n. 489 reg. gen. per contraddistinguere « barre di ferro, lamiere, metalli fucinati, assi, ruote, chiodi, ecc. ».

Trasferito: dalla Low Moor Company Ltd. presso Bradford (Gran Bretagna) alla Robert Heath & Low Moor Ltd. a Biddulph Valley. presso Stohe on Trent (Gran Bretagna).

(Atto di cessione fatto a Londra il 17 aprile 1923, registrato il 14 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino n. 12357, vol. 463, atti privati).

---

90. Dichiarazione del 7 giugno 1923:

Marchio di fabbrica, vol. 192, n. 32 reg. att., n. 20281 reg. gen. per contraddistinguere « oli per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione ».

Trasferito: dalla Archibald Hamilton Hamilton in Ditta Archibald H. Hamilton & Cy. a Possilpark, Glasgow (Gran Bretagna) alla Archibald H. Hamilton & C. Ltd. a Possilpark, Glasgow (Gran Bretagna).

(Atto di cessione fatto a Glasgow il 5 aprile 1923, registrato il 28 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino n. 12866, vol. 464, atti privati).

---

91. Dichiarazione dell'11 giugno 1923:

Marchio di fabbrica, vol. 87, n. 37 reg. att. n. 9352 reg. gen. per contraddistinguere « polvere da bucato e da sapone ».

Trasferito: dalla Ditta Henkel & C. a Düsseldorf (Germania) alla Ditta Henkel & C.ie G. m. b. H. a Düsseldorf (Germania).

(Atto di trasformazione della Ditta come da estratto del Registro Commerciale del Tribunale di Düsseldorf in data 19 luglio 1922, registrato il 6 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 18801, vol. 330, atti privati).

---

92. Dichiarazione dell'11 giugno 1923:

Marchio di fabbrica, vol. 105, n. 48 reg. att., n. 11295 reg. gen. per contraddistinguere « saponi, glicerine e prodotti chimici ».

Trasferito: dalla Ditta Henkel & C. a Düsseldorf (Germania) alla Ditta Henkel & C.ie G. m. b H a Düsseldorf (Germania).

(Atto di trasformazione della Ditta come da estratto del Registro Commerciale del Tribunale di Düsseldorf in data 19 luglio 1922, registrato il 6 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 18801, vol. 330, atti privati).

---

93. Dichiarazione dell'11 giugno 1923:

Marchio di fabbrica, vol. 105, n. 49 reg. att., n. 11300 reg. gen. per contraddistinguere « preparati chimici per lucidare e per toilette ».

Trasferito: dalla Ditta Henkel & C. a Düsseldorf (Germania) alla Ditta Henkel & C.ie G. m. b. H. a Düsseldorf (Germania).

(Atto di trasformazione della Ditta come da estratto del Registro Commerciale del Tribunale di Düsseldorf in data 19 luglio 1922, registrato il 6 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 18801, vol. 330, atti privati).

---

94. Dichiarazione dell'11 giugno 1923:

Marchio di fabbrica, vol. 112, n. 26 reg. att., n. 12012 reg. gen. per contraddistinguere « saponi, polveri per toilette, ecc. ».

Trasferito: dalla Ditta Henkel & C. a Düsseldorf (Germania) alla Ditta Henkel & C.ie G. m. b. H. a Düsseldorf (Germania).

(Atto di trasformazione della Ditta come da estratto del Registro Commerciale del Tribunale di Düsseldorf in data 19 luglio 1922, registrato il 6 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 18801. vol. 330, atti privati).

---

95. Dichiarazione dell'11 giugno 1923:

Marchio di fabbrica, vol. 106, n. 4 reg. att., n. 11301 reg. gen. per contraddistinguere « prodotti chimici per medicine e igiene ».

Trasferito: dalla Ditta Henkel & C. a Düsseldorf (Germania) alla Ditta Henkel & C.ie G. m. b H. a Düsseldorf (Germania).

(Atto di trasformazione della Ditta come da estratto del Registro Commerciale del Tribunale di Düsseldorf in data 19 luglio 1922, registrato il 6 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 18801, vol. 330, atti privati).

---

96. Dichiarazione del 18 luglio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 197, n. 93 reg. att., n. 21130 reg. gen per contraddistinguere « utensili, incudini, ecc. ».
Trasferito: dalla « Pelkara » Rheinische, Westfälische, Werkzeug. G. M B H. a Remsheid (Germania) alla « Pelkara » Rheinische, Westfälische Werkzeug A. G. a Remsheid (Germania).
(Atto di cessione fatto a Remsheid l'8 maggio 1923, registrato il 14 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 958, vol. 930. atti privati).

97. Dichiarazione del 19 luglio 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 106, n. 71 reg. att., n. 11469 reg. gen. per contraddistinguere « macchine da cucire ».
Trasferito: dalla Soc. Rimoldi, Chiesa e C. a Milano alla Soc. Virginio Rimoldi & C. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano l'11 luglio 1923, registrato il 17 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2904, vol. 119, atti privati).

98. Dichiarazione del 7 agosto 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 116, n. 54 reg. att., n. 12486 reg. gen. per contraddistinguere « filati in genere ».
Trasferito: dalla Ditta Successori di Faustino Ricci a Pontedera (Pisa) alla Soc. An. Successori di Faustino Ricci a Pontedera (Pisa).
(Atto di trasformazione della Società rogato dal notaio Cesare Bardini a Pontedera il 12 giugno 1918, registrato il 17 giugno 1918 all'ufficio demaniale di Pontedera, n. 583, vol. 92, atti pubblici).

99. Dichiarazione del 7 agosto 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 187, n. 59 reg. att., n. 22789 reg. gen. per contraddistinguere « preparato farmaceutico ».
Trasferito: dalla Soc. Italiana Istituti Medici a Roma alla Società Preparati Casali a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 17 luglio 1923, registrato il 20 luglio 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 979, vol. 327, atti privati).

100. Dichiarazione dell'11 settembre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 210, n. 48 reg. att., n. 22501 reg. gen. per contraddistinguere « preparati chimici farmaceutici ».
Trasferito: dalla West Laboratorium G. m. H. H. ad Hamburg (Germania) alla Bechringwerke A. G a Marburg s/Lahn (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Hamburg il 12 aprile 1923, registrato il 4 settembre 1923 all'ufficio demaniale di Torino n. 2025, vol. 466, atti privati).

101. Dichiarazione del 12 settembre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 56, n. 81 reg. att., n. 5950 reg. gen. per contraddistinguere « filati cucirini ».
Trasferito: da Comi Filippo fu Giuseppe a Bologna a Francia Tito a Bologna.
(Testamento fatto a Bologna il 12 febbraio 1913, registrato il 19 marzo 1915 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 2931, volume 323).

102. Dichiarazione del 13 settembre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 145, n. 39 reg. att., n. 15656 reg. gen. per contraddistinguere « materiale vegetale, minerale e animale per la costruzione e pavimentazione di strade ».
Trasferito: dalla Soc. Anglo Mexican Petroleum Company Ltd. a Londra alla Soc Monolastic Ltd a Westminster (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Londra il 12 luglio 1923, registrato il 6 settembre 1923 all'ufficio demaniale di Torino n. 2135, vol. 466, atti privati).

103. Dichiarazione del 13 settembre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 145, n. 39 reg. att., n. 15656 reg. gen. per contraddistinguere « materiale vegetale, minerale e animale per la costruzione e pavimentazione di strade ».
Trasferito. dalla Soc. Anglo-Mexican Petroleum Products Company Ltd. a Londra alla Soc. Anglo-Mexican Petroleum Company Ltd. a Londra.
(Cambiamento di denominazione della Società, come da certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro delle Società per Azioni a Londra il 25 aprile 1923, registrato il 6 settembre 1923 al'ufficio demaniale di Torino, n. 2168, vol. 466, atti privati).

104. Dichiarazione del 14 settembre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 56, n 81 reg. att., n. 5950 reg. gen. per contraddistinguere « filati cucirini ».
Trasferito: da Francia Tito a Bologna alla Soc. Successori di Filippo Comi fu Giuseppe a Bologna.
(Atto di cessione fatto a Bologna il 18 marzo 1915, registrato il 19 marzo 1915, all'ufficio demaniale di Bologna n. 2934, vol. 323, atti privati).

105. Dichiarazione del 18 ottobre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 179, n. 86 reg. att., n. 20067 reg gen. per contraddistinguere « macchine parlanti e strumenti musicali automatici ».
Trasferito: dalla Columbia Graphophone Manufacturing Company a Bridgeport, Conn. (S. U. d'America) alla Columbia Graphophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a New York il 16 agosto 1923 registrato il 13 ottobre 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 4570, vol 329, atti privati).

106. Dichiarazione del 18 ottobre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 179, n. 89 reg. att., n. 20085 reg gen. per contraddistinguere « macchine parlanti e strumenti musicali automatici ».
Trasferito: dalla Columbia Graphophone Manufacturing Company a Bridgeport, Conn. (S. U. d'America) alla Columbia Graphophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a New York il 16 agosto 1923, registrato il 13 ottobre 1923 all'ufficio demaniale di Roma n 4570 vol. 329, atti privati).

107. Dichiarazione del 18 ottobre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 179, n. 88 reg. att., n. 20069 reg. gen. per contraddistinguere « macchine parlanti e strumenti musicali automatici ».
Trasferito: dalla Columbia Graphophone Manufacturing Company a Bridgeport, Conn. (S. U. d'America) alla Columbia Graphophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a New York il 16 agosto 1923, registrato il 13 ottobre 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 4570, vol. 329, atti privati).

108. Dichiarazione del 18 ottobre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 179, n. 87 reg. att., n. 20068 reg. gen. per contraddistinguere « macchine parlanti e strumenti musicali automatici ».
Trasferito: dalla Columbia Graphophone Manufacturing Company a Bridgeport, Conn. (S. U. d'America) alla Columbia Graphophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a New York il 16 agosto 1923, registrato il 13 ottobre 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 4570, vol. 329, atti privati).

109. Dichiarazione del 16 novembre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 42, n. 41 reg. att., n. 4353 reg. gen. per contraddistinguere « preparazioni di cacao ».
Trasferito: dalla Soc. Dr. Tibbles Vi-Cocoa (1898) Ltd. a Londra alla Ditta Planters Products Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra l'8 agosto 1923, registrato il 2 novembre 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 8538, vol. 2032, atti privati).

110. Dichiarazione del 28 dicembre 1923:
Marchio di fabbrica, vol. 65 n. 29 reg. att., n. 18517 reg. gen. per contraddistinguere « crema per calzature ».
Trasferito: da Colivicchi Mario Cherubino (Ditta) a Firenze a Giannone Giuseppe a Bari.
(Atto di cessione fatto a Valenzano il 10 dicembre 1923, registrato il 20 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Canneto, n. 188).

111. Dichiarazione dell'11 gennaio 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 22, n. 50 reg. att., n. 2234 reg. gen. per contraddistinguere « cotone da cucire ».
Trasferito: dalla Ditta J. & P. Coats Ltd a Paisley presso Glasgow (Gran Bretagna) alla Soc. An. Cucirini Coats a Milano.
(Atto di cessione fatto a Paisley il 1° novembre 1923, registrato il 27 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Roma n. 8081, vol. 330, atti privati).

112. Dichiarazione del 23 gennaio 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 179, n. 7 reg. att., n. 19104 reg. gen. per contraddistinguere « veicoli mossi automaticamente ».
Trasferito: dalla The Locomobile Comp of America a Wheeling. Virginia occ. (S. U A.) alla The Locomobile Company a Bridgeport - Conn. (S. U. d'America).
(Atto di cessione fatto a Bridgeport il 23 agosto 1923, registrato il 18 gennaio 1924 all'ufficio demaniale di Roma n. 9091, vol. 331, atti privati).

113. Dichiarazione del 18 febbraio 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 179, n 7 reg. att., n. 19104 reg. gen. per contraddistinguere « veicoli mossi automaticamente ».
Trasferito: dalla The Locomobile Company a Bridgeport, Conn. (S. U. d'America) alla The Locomobile Company of America a New York.
(Atto di cessione fatto a Bridgeport il 23 agosto 1923, registrato il 23 gennaio 1924 all'ufficio demaniale di Roma n. 9302, vol. 331, atti privati).

114. Dichiarazione del 25 febbraio 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 51 reg. att., n. 13525 reg. gen. per contraddistinguere « tessuti di cotone ».
Trasferito: dalla Ditta Cotonificio di Ponte Lambro, già Rutschmann a Ponte Lambro (Como) alla Soc. An. Cotonificio di Ponte Lambro a Ponte Lambro (Como).
(Atto di trasformazione fatto a Milano il 28 agosto 1919, registrato l'8 settembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano n. 2237).

115 Dichiarazione del 25 febbraio 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 52 reg. att., n. 13526 reg. gen. per contraddistinguere « tessuti di cotone ».
Trasferito: dalla Ditta Cotonificio di Ponte Lambro, già Rutschmann a Ponte Lambro (Como) alla Soc. An. Cotonificio di Ponte Lambro a Ponte Lambro (Como).
(Atto di trasformazione fatto a Milano il 28 agosto 1919, registrato l'8 settembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano n. 2237).

116. Dichiarazione del 25 febbraio 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 150, n. 31 reg. att., n. 16018 reg. gen. per contraddistinguere « tessuti ed articoli da medicazione ».
Trasferito: dalla Ditta Cotonificio di Ponte Lambro, già Rutschmann a Ponte Lambro (Como) alla Soc. An. Cotonificio di Ponte Lambro a Ponte Lambro (Como).
(Atto di trasformazione fatto a Milano il 28 agosto 1919, registrato l'8 settembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano n. 2237).

117 Dichiarazione del 28 marzo 1924:
Marchio di fabbrica, vol 162, n. 40 reg. att., n. 18172 reg. gen. per contraddistinguere « preparati di profumeria in genere ».
Trasferito: dal Laboratorio Giocondal di Liugi Porcelli a Milano ai Magazzini Mosè a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano l'8 marzo 1923, registrato il 15 marzo 1923 all'ufficio demaniale di Milano n. 1749, vol. 2904, atti privati)

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a borse di studio della Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino.

In virtù dell'art. 3 del R decreto 16 aprile 1921, n. 769, è aperto il concorso a n 4 borse di studio, da conferirsi a giovani italiani o figli di italiani che, compiuti gli studi secondari all'estero, vogliono intraprendere quelli superiori in Italia, e a n. 3 borse di perfezionamento, da conferirsi a giovani italiani che, compiuti da non oltre due anni gli studi superiori in Italia, intendano far pratica o perfezionarsi all'estero.

L'ammontare delle borse di studio è fissata in annue L. 8000 ciascuna per tutta la durata degli studi superiori da compiersi in Italia; quello delle borse di perfezionamento all'estero sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice, entro i limiti della somma disponibile di L. 45,000 complessive, tenendo conto delle condizioni economiche dei vincitori e del valore della moneta italiana in confronto a quella del paese ove dovranno far pratica o compiere il perfezionamento. In ogni caso l'ammontare di dette borse non potrà essere inferiore a quello fissato per le borse di studio.

La loro durata sarà di 6 mesi; ma potranno, a giudizio della Commissione, essere conferite anche per un periodo maggiore, non superiore ad un anno, qualora lo richieda la natura degli studi intrapresi.

Coloro che intendano partecipare al concorso dovranno farne domanda, in carta bollata da L. 3, diretta al presidente della Fondazione presso il Municipio di Torino, Ufficio istruzione pubblica, via Corte d'appello, 1. La domanda dovrà pervenire a destinazione entro il 30 settembre 1926. Per coloro che risiedono all'estero potrà essere redatta in carta semplice.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana per i giovani che abbiano compiuto i 21 anni di età, ovvero certificato o atto da rilasciarsi dai Regi consolati d'Italia da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano o figlio di italiani residenti all'estero;

3° certificato di buona condotta e certificato penale di data recente;

4° fotografia con la propia firma, legalizzata;

5° certificato comprovante le condizioni economiche proprie e quelle della famiglia;

6° certificato degli studi secondari compiuti all'estero per coloro i quali aspirano ad una borsa di studio, ovvero certificato del diploma o della laurea conseguita in una università od in un istituto di studi superiori del Regno, per coloro che aspirano ad una borsa di perfezionamento all'estero;

7° certificato dei punti ottenuti negli esami pel conseguimento del titolo richiesto per l'ammissione al concorso.

Potranno aggiungersi tutti gli altri documenti o titoli che l'aspirante crederà di presentare nel suo interesse.

Per i giovani nati o residenti all'estero e per quelli che avessero compiuti gli studi secondari fuori d'Italia, tutti i documenti rilasciati da autorità od uffici stranieri o da uffici o istituti italiani all'estero dovranno essere legalizzati dal console d'Italia presso lo Stato in cui sono stati rilasciati.

I concorrenti alle borse di studio dovranno inoltre unire alla domanda documenti o certificati validi ad attestare la sicura conoscenza della lingua italiana; quelli alle borse di perfezionamento la buona e sicura conoscenza di almeno una lingua estera, qualora non risulti dai titoli di studio presentati. La Commissione giudicatrice per accertarsi di tale conoscenza potrà, ove creda, sottoporre, o far sottoporre i concorrenti ad una prova pratica.

I concorrenti dovranno altresì presentare una breve esposizione, redatta in carta libera, nella quale sia dichiarato quale corso di studi superiori intendono seguire, qualora aspirino ad una delle borse di studio, ovvero contenente un cenno degli studi superiori o speciali già compiuti o che si intende compiere e i motivi pei quali si propongono di compiere la pratica o il perfezionamento all'estero e in quale Stato o città.

Le borse saranno assegnate, in ordine di merito, a coloro che saranno compresi nella graduatoria che sarà formata dalla Commissione giudicatrice a norma dell'art. 8 del R decreto 16 aprile 1925, n. 769. A parità di merito una delle borse di perfezionamento all'estero sarà conferita ad uno dei concorrenti nato in Torino. L'ammontare della borsa sarà corrisposto in moneta italiana nei modi e alle scadenze che saranno indicati. Gli aspiranti alle borse di perfezionamento all'estero dovranno, a tal fine, nominare nella domanda un loro rappresentante, delegandolo a riscuotere la borsa e rilasciare ricevuta in loro nome.

Coloro che conseguiranno una delle borse di studio dovranno seguire e compiere gli studi superiori preferibilmente nella città di Torino. Coloro che conseguiranno una borsa di perfezionamento all'estero dovranno raggiungere, sotto pena di decadenza, la sede che sarà loro indicata nel termine prescritto. Gli uni e gli altri dovranno osservare gli obblighi, i doveri e le istruzioni che saranno loro imposti od impartite, sotto sanzione della revoca o della perdita della borsa loro conferita.

Torino, 20 luglio 1926.

Il vice-presidente: L. COLLINO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.